



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 712

DEL 23 luglio 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Omnia Cooperativa Sociale - Procedura aperta per la gestione del servizio di assistenza educativa scolastica per minori diversamente abili anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - Importo a base di gara: euro 308.260,32 - S.A.: Comune di Segni.

PREC 94/19/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 31289 del 16 aprile 2019 presentata da Omnia Cooperativa Sociale, nella quale la società istante rappresenta di essere stata esclusa dalla gara in oggetto per aver omesso le dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti ex art. 80 del d. lgs. 50/2016 relativamente ai cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, senza che gli fosse consentito di completare la documentazione mediante l'attivazione del soccorso istruttorio;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 3 luglio 2019;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che la possibilità di integrare le carenze delle dichiarazioni, anche circa eventuali cessati, ricorrendo al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016, costituisce un dato ormai definitivamente acquisito, posta la necessità di dare prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (la completezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l'esclusione dalla gara può essere disposta non più in presenza di una dichiarazione incompleta, o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante ovvero non possieda, effettivamente, il requisito (determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015; TAR Puglia, Sez. II, 28 aprile 2017 n. 669; TAR Sicilia, Sez. III, 2 febbraio 2017 n. 23; TAR Lazio, Sez. II, 22 gennaio 2016 n. 798; delibere ANAC n. 215 del 1 marzo 2017 e n. 606 del 31 maggio 2017);

CONSIDERATO che, in base alla ricostruzione dei fatti fornita dalla stazione appaltante e risultante dai verbali di gara, nel corso della seduta pubblica il delegato di una delle imprese partecipanti ha segnalato l'assenza, nell'ambito delle dichiarazioni rese dalla Omnia, delle cessazioni avvenute nell'anno 2018; non disponendo di idoneo strumento per effettuare la verifica direttamente, la stazione appaltante ha chiesto alla Cooperativa la visura camerale storica dalla



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

quale evincere le cessazioni avvenute nell'anno antecedente. Alla richiesta di integrazione documentale è stato dato riscontro con l'invio della visura, dalla quale risultavano alcuni soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente (tra i quali il segnalante sopra indicato) nonché l'invio di un lodo arbitrale, reso esecutivo con decreto del Presidente del Tribunale di Roma nel settembre 2018, con il quale veniva annullata la delibera di nomina di tali soggetti. Secondo l'istante, i componenti attualmente non più in carica non sarebbero da considerare come cessati, ma piuttosto come "mai pervenuti legittimamente alla carica" e tale circostanza attesterebbe l'insussistenza di qualsiasi irregolarità nelle dichiarazioni da parte del concorrente, poiché si tratterebbe di una nomina viziata sin dalla data della sua adozione;

CONSIDERATO che, come emerge dal verbale di gara del 13 marzo 2019, l'esclusione è stata motivata dalla reiterata incompletezza delle dichiarazioni presentate, a fronte della richiesta di integrazione documentale concernente la visura camerale storica e delle chiare disposizioni contenute nella *lex specialis* e nel modello B (dichiarazione sull'insussistenza delle cause di esclusione) circa gli obblighi dichiarativi rispetto ai cessati dalla carica;

RITENUTO che dalla documentazione in atti emerge la consapevolezza dell'operatore economico interessato dell'obbligo di dichiarare i cessati dalla carica, nonché la persistenza di un comportamento elusivo rispetto a tale obbligo, salvo poi appellarsi tardivamente al potere-dovere dell'amministrazione di attivare il soccorso istruttorio nei propri confronti;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 luglio 2019

Il Segretario Rosetta Greco